



Civile Ord. Sez. 5 Num. 24713 Anno 2020

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA

Relatore: DINAPOLI MARCO

Data pubblicazione: 05/11/2020

**ordinanza**

sul ricorso iscritto al n. 5077/2014 R.G. proposto da

**Metlife Europe Limited rappresentanza generale per l' Italia**,  
in persona del preposto della sede secondaria di Roma (incorporante  
Alico Italia s.p.a., già AIG vita s.p.a.) rappresentata e difesa dall'  
Avv. Andrea Russo, presso cui è elettivamente domiciliata in Roma  
viale Castro Pretorio 122, (studio Pirola Pennuto Zei & associati)  
giusta procura speciale per notaio Chiara Trotta;

- ricorrente -

contro

**Agenzia delle entrate**, in persona del direttore pro-tempore  
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso  
la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio  
n. 269/38/13 depositata l' 8 luglio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre  
2019 dal Consigliere Marco Dinapoli.

**FATTI DI CAUSA**

AIG VITA s.p.a. ricorreva in primo grado avverso l' atto di  
contestazione n. RCBCO0601146/2008 con cui l' Agenzia delle  
entrate irrogava sanzioni (euro 13.085,10 per l'anno 2003 e  
48.367,36 per l'anno 2004) per omesso pagamento dell' Iva sulle  
fatture relative alle commissioni di delega per i servizi resi fra

6915  
2019



imprese coassicuratrici, ritenendole imponibili in quanto non comprese nell'ambito delle prestazioni esenti.

La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso con sentenza n. 318/33/2011, avverso cui l' Ufficio presentava appello.

La commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe accoglieva l'appello ritenendo che le prestazioni delegate fra imprese coassicuratrici dovessero qualificarsi principali e non accessorie, per cui non potessero fruire dell' esenzione dall' Iva prevista dall' art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, per 6 motivi, la Metlife Europe Limited rappresentanza generale per l' Italia (nella qualità di incorporante della Alico Italia s.p.a., già AIG Vita s.p.a.); ha chiesto cassarsi la sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite.

L' Agenzia delle entrate ha depositato controricorso con cui sostiene l'infondatezza del ricorso avverso, e ne chiede il rigetto, vinte le spese.

Con memoria successiva, depositata ai sensi dell' art. 380bis<sup>1</sup> cod. proc. civ., la contribuente ha ulteriormente illustrato alcuni dei motivi di ricorso, ed eccepito l' inammissibilità del controricorso avverso.

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

### Motivi del ricorso e del controricorso

1.- Nullità della sentenza (art. 360 n. 4 cod. proc. civ) per violazione dell' art. 112 cod. proc. civ. in quanto nella memoria di costituzione avverso il ricorso originario si invocava la causa di esenzione di cui all' art. 10 co, 1 n. 2 del d.P.R. ("operazioni di assicurazione, riassicurazione e vitalizio"), ed anche in appello si insisteva su questa richiesta, mentre invece la sentenza impugnata valuta solo, escludendola, la sussistenza della causa di esenzione di cui all' art. 12 della legge.

1.-2 Violazione di legge (art. 10 co. 1, n. 2 d.P.R. n, 633/1972 e art. 13 par. b della direttiva Cee 17 maggio 1977 n. 77/388 in relazione all' art. 360 co.1 n. 3 cod. proc, civ.) perché la fattispecie rientrerebbe nell' ipotesi di esenzione Iva di cui all' art. 10, e non in quella di cui all' art. 12 (vizio di sussunzione); se ne trae conferma anche dalla normativa unionale, che prevede l' esenzione dall' Iva delle operazioni di assicurazione e riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni effettuate dai



mediatori o dagli intermediari di assicurazione (direttiva del consiglio del 17 maggio 1977).

1.3- Nullità della sentenza (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.) per violazione dell' art. 112 cod. proc. civ, in quanto nella memoria di costituzione avverso il ricorso originario si invocava la causa di esenzione di cui all' art. 10 co 1 n. 9 del d.P.R. (prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da 1 a 7, fra cui sono comprese le operazioni di assicurazione), ed anche in appello si insisteva su questa richiesta, mentre invece la sentenza impugnata valuta solo, escludendola, la sussistenza della causa di esenzione di cui all' art. 12 della legge.

1.4- Violazione di legge (art. 10 co. 1, n. 9 d.P.R. n, 633/1972 e art. 13 par. b della direttiva Cee 17 maggio 1977 n. 77/388 in relazione all' art. 360 co.1 n. 3 cod. proc, civ.) per vizio di sussunzione, poiché la fattispecie rientrerebbe nell' ipotesi di mandato con rappresentanza, esente dall' Iva in virtù delle norme non applicate dalla sentenza.

1.5- Nullità della sentenza per mancanza di motivazione (art. 360 n. 4 cod. proc. civ) perché la motivazione è meramente apparente e non rispetta le norme di cui agli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546/1992.

1.6- Violazione dell' art. 12 d.P.R. n. 633/1972 in combinato disposto con l' art. 10 co. 1 n. 2 perché erroneamente la sentenza impugnata avrebbe escluso il carattere accessorio della prestazione (in relazione all' art. 360 co.1 n. 3 cod. proc, civ).

2.- Il controricorso ripercorre la vicenda processuale, ed attinge ampiamente al testo della sentenza impugnata, al fine di contrastare le avverse deduzioni, con una tecnica espositiva che non incorre nel vizio di inammissibilità, eccetto dalla contribuente ai sensi degli art. 370 co. 2 e 366 n. 4 cod. proc. civ., poiché il richiamo, a pena di inammissibilità, al contenuto necessario dell' atto, opera solo "in quanto è possibile". Pertanto la specificità del controricorso ha un contenuto meno esteso di quella del ricorso principale, ed è assicurata dal perseguimento del fine del contrasto ai motivi proposti dal ricorrente, quale che sia la tecnica utilizzata; finalità che nel caso in esame risulta realizzata.

#### Motivi della decisione

3.- E' opportuno premettere il quadro normativo di riferimento.

3.1- L'art. 10 del d. P. R. 26 ottobre 1972 n. 633, intitolato "operazioni esenti dall'imposta", prevede l'esenzione, limitatamente alle ipotesi rilevanti ai fini della decisione, per le operazioni di

RGN.5077/2014

3





assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio (comma 1 n. 2), nonché per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7 (comma 1 n. 9).

3.2- L'art. 12 del medesimo d. P. R., intitolato "cessioni e prestazioni accessorie" stabilisce che non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese.

3.3- L'art. 13 par. b lettera a) della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme) prevede l'esenzione dal tributo per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione.

3.4- L'art. 135 co. 1 lett. a) della direttiva 2006/112/ce del consiglio del 28 novembre 2006 (relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto) stabilisce che gli Stati membri esentano le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione.

4.- Le cause legali di esenzione dal tributo, pertanto, sono diverse e ciascuna corrisponde ad una diversa situazione di fatto. Occorre inoltre premettere che i fatti di causa non sono controversi, vertendosi in tema di coassicurazione in cui, grazie alla clausola di delega, ad una sola delle imprese di assicurazione, la delegataria, viene assegnato il compito di gestire il contratto, riscuotere il premio, ricevere le comunicazioni, gestire i sinistri, in cambio di un corrispettivo.

5.- Parte ricorrente lamenta che, avendo prospettato nel giudizio di merito, in base alle circostanze di fatto predette, la possibilità di fruire alternativamente di alcuna delle cause di esenzione, la sentenza impugnata abbia escluso, per altro erroneamente (motivi di ricorso nn. 5 e 6), soltanto quella di cui all'art. 12 del d. P. R. 26 ottobre 1972 n. 633 sulla natura accessoria della prestazione, senza pronunziarsi sulle altre (rimanenti motivi di ricorso, prospettati sotto diversi aspetti processuali).



6.- Tanto premesso, vengono qui esaminati dapprima il quinto e sesto motivo del ricorso; di entrambi si rileva l'infondatezza.

6.1- Con riferimento al quinto motivo di ricorso, trova applicazione *ratione temporis* l'art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. che ha notevolmente limitato la rilevanza del vizio di motivazione, per cui «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del di. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053). Anche la nozione di motivazione apparente va intesa nei ristretti limiti precisati dalle Sezioni Unite di questa Corte: «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232)". La sentenza impugnata invece indica con precisione i motivi per cui ritiene non possano definirsi accessorie, ma principali, le prestazioni svolte in esecuzione della clausola di delega, affermando che sono accessorie le prestazioni che accedono, integrandola, alla prestazione principale fra gli stessi soggetti, mentre nel caso in esame la prestazione delegata non viene svolta nei confronti del cliente assicurato, destinatario della prestazione principale, bensì delle altre imprese di coassicurazione deleganti. Onde l'infondatezza del motivo di ricorso in esame.

6.2- Il sesto motivo di ricorso lamenta a torto la violazione dell' art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. Il motivo di ricorso, ancorché formulato per violazione di legge, in realtà contesta il

RGN.5077/2014



merito della decisione da parte del giudice di appello, mediante l'allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta da parte sua rispetto alle risultanze di causa; questione che invece non attiene all'interpretazione della legge ma alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v., per tutte, Cass. Sez. 1, ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549 – 02). In ogni caso il motivo di ricorso è infondato, con riferimento sia alla legislazione nazionale che a quella unionale. Sotto il primo profilo, la nozione di "accessorietà della prestazione" di cui all' art. 12 del d. P. R. 26 ottobre 1972 n. 633 fa riferimento a due prestazioni (principale ed accessoria) effettuate fra i medesimi soggetti, come emerge dalle esemplificazioni fatte dalla norma (trasporto, posa in opera, imballaggio, confezionamento, fornitura di recipienti o contenitori), ovvero effettuate anche da un terzo a spese di uno dei contraenti, ma a vantaggio dell' altro. Non è tale la natura della delega da parte di una impresa di assicurazione nei confronti della coassicuratrice, perché non riguarda l'oggetto principale della prestazione, che è costituito dalla copertura del rischio, né è diretta a favore del contraente, attribuendogli facoltà e/o diritti specifici, ma limita i suoi effetti ai soli rapporti interni fra le imprese assicuratrici. Sotto il secondo profilo il diritto unionale (v. sopra punti 3.3 e 3.4) qualifica il nesso di accessorietà nella materia delle assicurazioni in relazione a due presupposti concorrenti, uno oggettivo ed uno soggettivo: il primo richiede che il servizio prestato sia correlato al contenuto della prestazione principale (copertura del rischio), mentre non rilevano, ai fini dell'esenzione dal tributo, le attività successive oggetto della delega; il secondo richiede che il servizio venga svolto da un mediatore o intermediario di assicurazione, attività svolte in vista della stipulazione del contratto e prima di essa (cfr. CGUE sentenza *Aspiro SA* in causa C-40/15; Cass. Sez. V n. 11442/2018). Nessuno dei due profili ricorre con riferimento alle prestazioni delegate oggetto del presente giudizio, la cui natura accessoria è stata perciò correttamente esclusa dalla sentenza impugnata.

7.- I rimanenti motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perché fra loro strettamente connessi. Ritiene la Corte che la decisione della Commissione tributaria regionale impugnata in questa sede sia conforme al diritto e che, non essendo necessario alcun accertamento in fatto, la motivazione possa essere integrata ai sensi dell' art. 384 cod. proc. civ.

7.1- Premesso che le norme di esenzione vanno interpretate restrittivamente in quanto eccezionali rispetto al principio generale

RGN.5077/2014





dell'obbligatorietà del tributo per ogni cessione di beni o prestazione di servizi, rileva la Corte che le prestazioni pacificamente incluse nella clausola di delega fra coassicuratori non possono qualificarsi come "operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio" ai sensi dell' art. 10 co. 2 del d. P. R. n. 633/1972, perché estranee all' oggetto del contratto di assicurazione, che consiste nella copertura di un rischio dietro pagamento di un compenso. Nel caso di coassicurazione la copertura del rischio viene assicurata "pro quota" da tutti i coassicuratori (art. 1911 cod, civ.), ma la gestione del contratto, oggetto della clausola di delega, non rientra nella nozione di attività assicurativa, perchè ha diverso contenuto.

7.2- Alla medesima conclusione perviene la Corte di Giustizia, con riferimento alla normativa unionale di cui sopra ai punti 3.3 e 3.4. Sul punto si richiama la decisione della Corte di Giustizia (sentenza *Aspiro* già citata) per cui "benchè il servizio di liquidazione di sinistri di cui al procedimento principale, descritto dal giudice del rinvio, costituisca una componente essenziale dell' operazione di assicurazione laddove comprende, nel caso di specie, la determinazione delle responsabilità e dell'importo del danno nonché la decisione di versare o di rifiutare un indennizzo all'assicurato, non può configurare un'operazione di assicurazione ai sensi dell' art. 135 per. 1, lettera a) della direttiva Iva" ed inoltre: "l'attività consistente nella liquidazione dei sinistri in nome e per conto di un assicuratore, come quella di cui al procedimento principale, non è in alcun modo connessa al fatto di ricercare potenziali clienti e metterli in relazione con l'assicuratore in vista della conclusione di contratti di assicurazione".

7.3- Infine, con riferimento alle prestazioni svolte dalla impresa delegata in virtù della clausola in questione non è applicabile neanche la causa di esenzione di cui all' art. 10 co. 1 n. 9 del d. P. R. n.633/1972, di cui possono beneficiare, in virtù della normativa unionale richiamata, soltanto le attività di assicurazione vera e propria, nel senso innanzi precisato.

8.- In conclusione, non può trovare applicazione al caso in esame nessuna delle cause di esenzione invocate dalla ricorrente, confermandosi il principio di diritto affermato da questa Corte nella sentenza n. 11442/2018: "in tema di Iva, posto che la coassicurazione non modifica la ripartizione pro quota del rischio tra i coassicuratori, né concerne aspetti essenziali dell'attività d'intermediario o di mediatore di assicurazione, con particolare riguardo alla ricerca di potenziali clienti, l'attività oggetto della clausola di delega al coassicuratore non può essere considerata

RGN.5077/2014



esente da iva, a norma dell'art. 10, 1° comma, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, perché, per un verso, non ha natura assicurativa e, per altro verso, non è accessoria, nell'accezione speciale al riguardo rilevante, rispetto a questa"

9.- Così corretta la motivazione, la sentenza impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto, con compensazione fra le parti delle spese processuali, in considerazione del fatto che l'orientamento giudiziario qui condiviso si è formato successivamente alla proposizione del ricorso. Va dato atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso; spese compensate; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 17 ottobre 2019.